



Iper-ammortamento

Modalità operative di accesso – Cessione e delocalizzazione dei beni agevolati

Giovanni Marra – Enrico Canini

Roma, 2 Luglio 2026

Agenda

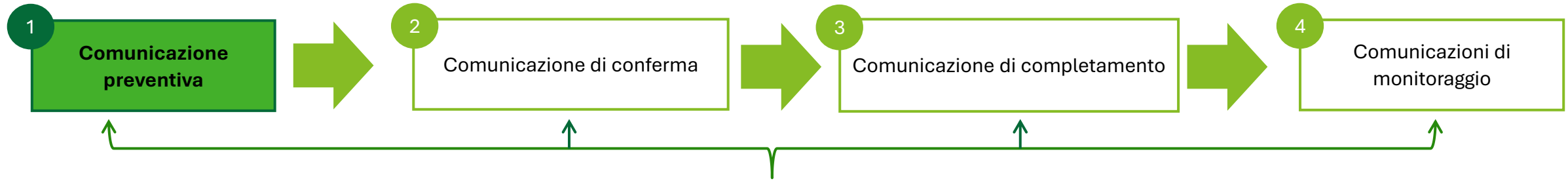
-
- 1** **Modalità operative: la prenotazione dell'investimento, le finestre temporali e gli oneri documentali**
-
- 2** **Cessione o delocalizzazione dei beni agevolati**
-

Modalità operative: la prenotazione
dell'investimento, le finestre temporali e gli
oneri documentali



Comunicazione preventiva

Contenuti



Ai sensi dell' art. 3, comma 1 del Decreto Interministeriale del 7 maggio 2026, per l'accesso al **beneficio l'impresa trasmette una o più comunicazioni preventive** per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l'indicazione, tra l'altro:

- dei dati identificativi dell'impresa e della «**struttura produttiva**»;
- della tipologia e dell'ammontare degli investimenti nei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199,
- nonché della data prevista di interconnessione; della tipologia e dell'ammontare degli investimenti nei beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché della data prevista di entrata in funzione;
- dei dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.



Per «**struttura produttiva**» si intende il *sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotato di autonomia tecnico funzionale e organizzativa.*

Comunicazione preventiva

Il modello

Atti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" e del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2026 (di seguito "Decreto Attuativo").

Codice Fiscale: [.....] / Partita IVA: [.....]
 Denominazione impresa: [.....]
 Forma giuridica: [.....]
 Posta Elettronica Certificata: [.....]
 Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2025): [.....]
 Indirizzo: via/piazza [.....] n. [.....] CAP [.....]
 Comune di: [.....](Provincia.)
 Stato: [.....]

Cognome: [.....] Nome: [.....]
nato/a il [.....] nel Comune di [...(Provincia)...] / nello Stato di [.....]
Codice Fiscale: [.....]
in qualità di rappresentante legale/ titolare / responsabile / delegato con poteri di rappresentanza.

Cognome [.....] Nome [.....]
Telefono: [.....] Cellulare: [.....]
e-mail: [.....]

Il/la sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale, o titolare, oppure delegato/a

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione dell'atto di decadenza (art. 75, comma 1-bis, D.P.R. n. 445 del 2000).

- che le informazioni e i dati riportati sono veri e conformi alla documentazione in proprio possesso e che gli investimenti rispettano quanto previsto all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio*

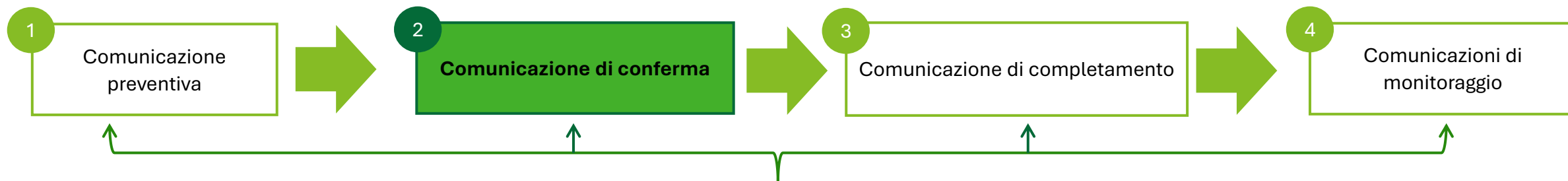
- Tipologia degli investimenti:
 - investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati IV e V alla Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
 - investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta (da realizzare su superfici nella disponibilità del Soggetto Beneficiario).
- Dati relativi agli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo:
 - consumo annuo di energia elettrica della struttura produttiva (esercizio precedente) [kWh];
 - fabbisogno di energia elettrica equivalente ai consumi annui di energia termica (esercizio precedente) [kWh elettrici equivalenti];
 - POD [...].
- Indirizzo della struttura produttiva oggetto presso cui sono effettuati gli investimenti:
 - Regione: [.....]
 - Provincia: [.....]
 - Comune: [.....]
 - Via: [.....]
- Riferimenti catastali della struttura produttiva presso cui sono effettuati gli investimenti:
 - Codice catastale del comune: [.....]
 - Sezione: [.....]
 - Foglio: [.....]
 - Particella prevalente: [.....]
 - Sub prevalente: [.....]

[illegible]

Totale costi di acquisizione [...]

Comunicazione di conferma

Modalità e contenuti



*L'impresa trasmette la comunicazione di conferma **entro 60 giorni lavorativi** dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE*

La comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- **data e importo** del pagamento relativa all'ultima **quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione** di ciascun bene;
- **dati identificativi delle fatture** relative ai costi agevolabili.

Per i beni in **leasing**, il requisito dell'acconto del **20% del costo** di acquisizione si considera soddisfatto con:

- la **stipula del contratto di leasing**;
- la **sottoscrizione dell'ordine di acquisto** da parte della società concedente.

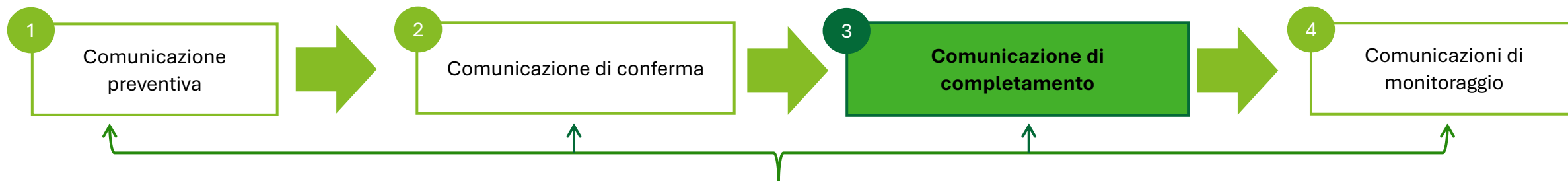


La comunicazione di conferma **non può**:

- avere ad oggetto **beni diversi** da quelli indicati nella comunicazione preventiva;
- avere ad oggetto **un importo superiore** rispetto a quello indicato nella comunicazione preventiva.

Comunicazione di completamento

Modalità e contenuti



La comunicazione di completamento dovrà essere inviata **previa interconnessione dei beni** di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n 199, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso **entro il 15 novembre 2028** corredate dall' **attestazione di possesso** dei seguenti documenti:

- **Perizia tecnica asseverata;**
- **Certificazione contabile.**

Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.



La comunicazione di completamento **non può:**

- avere ad oggetto **beni diversi** da quelli indicati nella comunicazione preventiva;
- avere ad oggetto **un importo superiore** rispetto a quello indicato nella comunicazione preventiva.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Interministeriale, la **maggiorazione rileva fiscalmente**, ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal **periodo d'imposta** in cui l'impresa trasmette la **comunicazione di completamento**, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo. La fruizione rimane in ogni caso subordinata alla **ricezione dell'esito positivo del GSE**.

Comunicazione preventiva – di conferma – di completamento *Ricevute*

Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del Decreto Interministeriale del 7 maggio 2026 **per ciascuna comunicazione inviata, entro 24 ore**, viene generata la «ricevuta di avvenuto invio della comunicazione preventiva».

Entro 10 giorni lavorativi, in caso di esito positivo, viene rilasciata una «ricevuta di conferma esito positivo della comunicazione preventiva».

In caso contrario, viene trasmessa una notifica contenente l'indicazione delle integrazioni richieste, che dovranno essere prodotte entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.



La fruizione del beneficio è subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE oltre che dell'entrata in funzione



Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

00197 Roma - V.le Maresciallo Pilsudski, 92 Tel. + 39.06801111 Fax + 39.0680114700

Codice richiesta NPTR5- [REDACTED]

Esito positivo - comunicazione preventiva relativa alla maggiorazione del costo di acquisto per la determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing per gli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

Gentile utente,

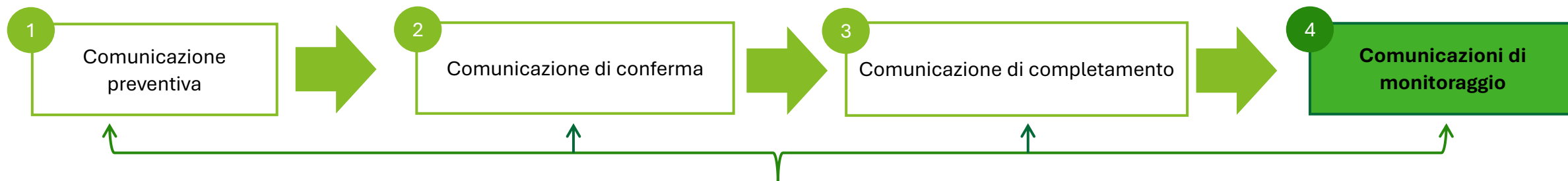
con riferimento alla comunicazione preventiva trasmessa in data 12/06/2026 identificata con il Codice [REDACTED], per l'accesso alla maggiorazione del costo di acquisto per la determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing per gli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", Le comunichiamo l'esito positivo della verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza delle informazioni rese.

Cordiali saluti,

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Comunicazioni di monitoraggio

Termini e contenuti



Il Decreto Interministeriale all'art. 2, c. 6, prevede due ulteriori comunicazioni di monitoraggio periodiche, il cui obiettivo è quello di monitorare l'andamento della spesa pubblica.

In particolare, le comunicazioni dovranno essere trasmesse:



- entro il **20 gennaio** di ogni anno. Si tratta di una **comunicazione periodica** contenente:
 - a. gli investimenti effettuati
 - b. il costo sostenuto
 - c. la previsione di utilizzo del beneficio
- entro il **30 giugno** di ogni anno. Si tratta di una **comunicazione integrativa** della precedente, recante:
 - a. il relativo piano di ammortamento
 - b. le quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.

Oneri documentali

Perizie e certificazione



Per accedere al beneficio è richiesta una **perizia tecnica asseverata** che certifichi:

- le caratteristiche tecnologiche dei beni (allegati IV e V);
- l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura;
- per investimenti in energie rinnovabili, anche il rispetto dei requisiti per autoproduzione e autoconsumo.

La perizia deve essere redatta da:

- Ingegneri o periti industriali iscritti agli albi professionali;
- enti di certificazione accreditati con adeguata copertura assicurativa;
- per il settore agricolo, anche da dottori agronomi, forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati (con obbligo assicurativo).



È necessaria anche una **certificazione contabile**, rilasciata da un revisore legale o società di revisione iscritti nell' apposito registro (D.Lgs 39/2010). Tale obbligo è in capo anche alle imprese non obbligate per legge alla revisione legale. La certificazione dovrà attestare:

- l'effettivo sostenimento delle spese;
- la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Studio Tributario
e Societario

Cessione o delocalizzazione dei beni agevolati



Cessione e delocalizzazione dei beni agevolati

Il nuovo iper ammortamento – art. 10 DM 7 maggio 2026



L'**articolo 10, comma 1** del Decreto Interministeriale del 7 maggio 2026 disciplina **le cause di decadenza del beneficio**.

L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo
 - si verifica il **realizzo a titolo oneroso** del bene oggetto dell'agevolazione; ovvero,
 - il bene viene **destinato a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto; salvo che, nello stesso periodo d'imposta [del realizzo], l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori al precedente.
- Assenza requisiti ammissibilità ovvero documentazione irregolare (qualora non sanabili);
- Mancata conservazione della documentazione a supporto della spettanza e corretta determinazione del beneficio;
- False dichiarazioni rese nella procedura;
- Impossibilità di effettuare i controlli per causa imputabile all'impresa;
- Altre violazioni o inadempimenti che comportano la non spettanza totale o parziale del beneficio.

Coerentemente
con art. 1, c.432
della LB 2026

Cessione e delocalizzazione dei beni agevolati

Confronto con la precedente disciplina Iper ammortamento ex articolo 1, c. 9, Legge 232/2016

Riferimento normativo

Il Decreto-legge 12 luglio 2018 , n. 87 c.d. «Decreto Dignità», all'art. 7 ha previsto il recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni.

Modalità di recupero

Il beneficio viene recupero attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ulteriori chiarimenti

In fase di conversione del c.d. «Decreto «Dignità» è stato inoltre chiarito che non si applica il recupero del beneficio nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

Cessione e delocalizzazione dei beni agevolati

Chiarimenti di prassi relativi al "vecchio" iper ammortamento ed al credito d'imposta Industria 4.0

Risposta AdE n. 532 del 31 ottobre 2022 (vecchio Iper ammortamento)

L'Agenzia si è espressa sul caso di sostituzione del bene agevolato, **confermando la possibilità di evitare la rideterminazione del beneficio** quando **il bene** originario viene **sostituito** con un bene **nuovo** avente **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**.

[come già stabilito dalla LB 2018, art. 1, c. 35]

Risposta AdE n. 259 del 19 aprile 2021 (Credito imposta beni I4.0)

L'Agenzia ha chiarito che **l'utilizzo dei beni presso cantieri o sedi estere non integra automaticamente delocalizzazione**, anche se l'utilizzo estero è rilevante, **purché il bene resti riferibile alla struttura produttiva italiana** sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale, sia utilizzato nell'attività ordinaria dell'impresa italiana e il luogo estero non configuri come una vera struttura produttiva estera.

[richiamata anche da Risposta AdE n.829/2021 (cantieri esteri) e da Risposta AdE n. 47/2023 (noleggio temporaneo all'estero)]

Studio Tributario e Societario

Important notice

This document has been prepared by Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit. Except in the general context of evaluating the capabilities of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit, a company, registered in Italy with registered number 10581800967 and its registered office at Via Santa Sofia no. 28, 20122, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Santa Sofia no. 28, 20122, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

© 2026 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.

Deloitte.